



Teolo, 18 marzo 2020

Circolare n. 1-2020

Gent.mo Cliente,

Nonostante l'emergenza sanitaria, lo studio suo malgrado è costretto a continuare l'attività allo scopo di poterLa assistere nel modo più adeguato in ordine alle incombenze di natura tributaria ed amministrativa. Siamo comunque a chiederLe cortesemente di evitare di accedere direttamente allo Studio, e di richiedere assistenza via mail o telefono. Riteniamo, nel limite del possibile, di procedere con le attività amministrative al fine di evitare un intasamento di adempimenti che inevitabilmente verrà a crearsi una volta superata l'emergenza. Infatti, come può leggere, i versamenti e gli adempimenti non sono stati aboliti: vi è solo un differimento temporale.

Comunichiamo che i prossimi venerdì (fino a nuova comunicazione) l'ufficio è chiuso.

**LE PRINCIPALI PROSSIME SCADENZE (SI TIENE CONTO ANCHE DELLE PROROGHE EMANATE OGGI)**

20.03 Per le aziende che hanno superato euro 2.000.000 di ricavi lordi nell'esercizio 2019: Versamenti già scaduti il 16.03, per chi non ha rispettato la scadenza. (Iva annuale, contributi, tassa libri sociali, ritenute, ecc.).

31.03 Consegna modelli Cu e invio all'agenzia entrate dei Cu con dati dichiarabili nel 730.

20.05 Versamento 1° trimestre 2020 dei contributi Enasarco per le aziende mandanti. (Scadenza da verificare).

31.05 Per le aziende che operano in determinati settori (settore turistico, alberghiero, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, aziende termali, noleggio attrezzature sportive ecc.), è possibile effettuare i versamenti relativi ai contributi e ritenute sul lavoro dipendente ed all'IVA con scadenza marzo, relativamente al periodo 2 marzo – 30 aprile, entro il 31 maggio.

01.06 Solo per contribuenti con ricavi fino a 2 milioni: versamento di ritenute su lavoro dipendente, contributi e Iva che scadono nel periodo 8 marzo – 31 marzo.

01.06 Versamento IVA 1° trim: versamento 1^ rata dei contributi fissi INPS artigiani/commercianti.

16.06 Pagamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 1 semestre 2020.

16.06 Scadenza IMU: versamento dell'acconto. Per chi non avesse ancora provveduto ed ha posto in essere delle modifiche relativamente alle proprietà immobiliari si prega di informare lo Studio delle stesse con cortese sollecitudine.

25.06 Mod. INTRA per operazioni con paesi UE riferiti a maggio 2020. Si prega di consegnare la relativa documentazione entro il 10 giugno.

30.06 Mod. INTRA per operazioni con paesi UE riferiti a marzo 2020 e al 1° trimestre 2020. Si prega di consegnare allo Studio la relativa documentazione al più presto.

30.06 Approvazione dei Bilanci relativi all'esercizio 2019 riferiti alle SRL ed alle SPA. Il deposito al Registro Imprese deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi all'Assemblea dei Soci di ap-

provazione del Bilancio. Eventuale nomina del revisore dei conti. Tale differimento non è obbligatorio ma a discrezione dell'azienda stessa.

30.06 Comunicazione Esterometro per le fatture del primo trimestre del 2020: per i Clienti esterni si prega di trasmettere il file per l'invio allo Studio al più presto. Per le contabilità gestite dallo Studio si prega di consegnare le relative fatture di acquisto e vendita verso l'estero al più presto.

30.06 Mod. INTRA per operazioni con paesi UE riferiti ad aprile 2020. Si prega di consegnare la relativa documentazione allo Studio al più presto.

30.06 Invio file telematico all'Agenzia Entrate delle Liquidazioni Periodiche IVA relative al 1° trimestre 2020: per i Clienti esterni si prega di trasmettere il file per l'invio allo Studio al più presto.

30.06 Dichiarazioni redditi: versamento saldo 2019 e 1° acconto 2020 relativamente alle imposte sui redditi IRPEF, IRAP ed IRES, e Diritti CCIAA, salvo eventuali proroghe.

#### **DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONSEGNA DOCUMENTI ALLO STUDIO ENTRO 30.04**

Per la dichiarazione dei redditi ricordiamo le principali notizie e documenti che ci dovete fornire:

- **VARIAZIONI ANAGRAFICHE:** comunicare le variazioni di domicilio, codice fiscale di nuovi familiari a carico, familiari non più a carico, matrimonio, separazioni, decessi. Per essere considerato a carico, il familiare deve avere un reddito 2019 inferiore a €. 2.840,51.
- **IMPOSTE GIA' VERSATE:** consegnare F24 degli acconti di giugno/luglio 2019 (eventuali rate) e novembre 2019, certificazione delle ritenute subite, modelli F24 con compensazioni. Le imprese che hanno effettuato lavori che danno diritto alla detrazione del 50% o 65%, per i quali hanno ricevuto bonifico, devono produrci apposita dichiarazione delle ritenute subite rilasciata dalla banca.
- Comunicare l'eventuale scelta per 8, 5 e 2 per mille; per il 5 per mille è necessario il cod. fiscale dell'ente beneficiario.
- **REDDITI CONSEGUITI:** consegnare i modelli CU di lavoro dipendente e pensione, partecipazioni in società, dividendi da società, rimborsi, consegnare copia dei contratti di locazione completi di estremi di registrazione per gli affitti percepiti, redditi vari. L'Inps non provvede più alla spedizione al contribuente del modello CU in formato cartaceo, pertanto i contribuenti devono scaricarlo via web chiedendo prima il PIN all'Inps, oppure possono rivolgersi per tale adempimento ad un CAF, Centro di Assistenza Fiscale.
- **TERRENI E FABBRICATI:** consegnare gli atti di acquisto, vendita, successioni, accatastamenti intervenuti nel 2019 e 2020, comunicare eventuali variazioni della destinazione del terreno da agricolo a edificabile e viceversa, nonché l'eventuale locazione di un immobile o la cessazione di un preesistente contratto di locazione..
- **PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI:** consegnare la documentazione inerente il pagamento dei contributi Inps artigiani/commercianti completi del frontespizio, altri contributi (volontari, enasarco, riscatto laurea, badanti, baby sitter), contributi ai fondi pensione, assegni al coniuge separato (esclusi quelli riguardanti i figli), spese adozione, spese sostenute per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.
- **PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI** per i quali consegnare la documentazione:

- spese mediche se complessivamente superiori a 129,11 euro. Per rispetto della privacy, per le spese mediche, potete compilarci un modulo da chiedere allo Studio e conservare i documenti
- interessi sui mutui relativi all'abitazione principale
- spese funebri
- assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
- assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
- ricevute delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente le quali devono specificatamente indicare la quota deducibile (distinta assicurazione)
- detrazione spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale
- spese per il risparmio energetico (65%)
- spese per recupero edilizio (36%-50%). Si ricorda, come da nostra precedente circolare, l'obbligo di comunicare all'Enea attraverso il portale web dell'ente i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia che hanno comportato un efficientamento energetico. La comunicazione all'Enea deve essere effettuata entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
- detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 01/01/2018 al 31/12/2019.
- detrazione IRPEF del 36% delle spese per l'arricchimento del verde di aree scoperte private di edifici residenziali, unità residenziali e pertinenze/recinzioni (incluse coperture a verde e giardini pensili), per la realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi incluse le connesse spese di progettazione e manutenzione
- compensi ad agenzie immobiliari per l'acquisto della prima casa
- tasse di iscrizione e di frequenza nonché spese per la mensa relative alle scuole
- spese per contratti di locazioni per studenti universitari fuori sede e per abitazione principale
- spese delle rette per asili nido
- spese per attività sportive dei ragazzi (5-18 anni) documentate con ricevuta che indichi anche dati del soggetto praticante, codice fiscale del genitore che effettua il pagamento, attività sportiva praticata e causale pagamento
- spese per assistenza a persone non autosufficienti
- spese veterinarie superiori a 129,11 euro
- spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
- premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati a decorrere dal 01/01/2018 e relativi a unità immobiliari abitative

- spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici

Attenzione: dal 2020 ai fini della detraibilità dovranno essere sostenute con modalità tracciabili numerose tipologie di spesa tra cui le più frequenti sono:

- Spese mediche (salvo alcune esclusioni sotto indicate);
- Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale;
- Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”;
- Spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti;
- Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- Spese per asili nido;
- Spese funebri;
- Spese di istruzione secondaria e universitaria;
- Spese per badanti;
- Interessi passivi prestiti o mutui agrari.

Sono espressamente escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

- INVESTIMENTI ALL’ESTERO (QUADRO W): Si ricorda l’obbligo di dichiarare gli investimenti fatti all’estero, i beni posseduti all’estero e relativi trasferimento di denaro.

**MODELLO 730** – DA APRILE CONSEGNA DEI DOCUMENTI – invio dichiarazione 730 entro il termine ultimo del 30/09/2019. Chi intende avvalersi dello Studio per la compilazione del modello 730 è pregato di fissare un appuntamento.

**Corrispettivi telematici:** ricordiamo l’obbligo di applicare il QR code del proprio registratore telematico allo stesso, visibile al pubblico, in quanto lo stesso può essere oggetto di verifica da parte dell’Agenzia Entrate.

Invitiamo i clienti a consegnarci ogni mese – anche via mail – il prospetto (registro) dei corrispettivi suddivisi per aliquota e tipologia di operazione, in quanto i dati memorizzati nel sito dell’agenzia entrate non sono sempre completi (non vanno annotate alcune tipologie di operazioni come quelle soggette ad accisa) e corretti (vengono trasmessi doppi i corrispettivi incassati in modo differito).

**Inventario:** per le imprese in contabilità semplificata dal 2017 non assumono più rilevanza ai fini reddituali le giacenze finali di magazzino, tuttavia ai fini di una corretta gestione contabile anche in

caso di controllo si raccomanda di continuare a redigere e conservare l'inventario al 31/12 e di comunicarci l'importo in quanto tale valore deve essere indicato negli Isa.

## **NOVITA' NORMATIVE FISCALI**

- 1- Dichiarazioni di intento.** Dal 2 marzo 2020 è stata data piena attuazione alle nuove regole sulle dichiarazioni di intento: l'esportatore abituale trasmette all'Agenzia delle Entrate il nuovo modello e riceve un numero di protocollo; il fornitore troverà nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione, completa dell'ammontare per il quale viene richiesto di acquistare in regime di non imponibilità e del numero di protocollo che dovrà poi riportare nella fattura per intero. Ricordiamo che non è più necessario tenere il registro delle dichiarazioni di intento. E' stato inoltre aggiornato il modello della dichiarazione di intento che ora può anche fare riferimento a più operazioni.
- 2- Credito d'imposta commissioni pos.** E' stato previsto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni finanziarie su transazione da pos. Tuttavia la concreta attuazione delle previsione normativa fiscale è subordinata ad un provvedimento attuativo dell'Agenzia Entrate non ancora emanato. Ricordiamo che il pos è obbligatorio per tutte le attività aventi come clienti i consumatori finali e la sanzione parte da 30 euro + il 4% dell'importo.
- 3- Nuovo modello di fattura elettronica.** Dal 04/05/2020 in via opzionale - e dal 01/10/2020 in via definitiva obbligatoria - è introdotto un nuovo modello (tracciato xml) per le fatture elettroniche che renderà necessario un aggiornamento dei software contabili. In particolare sono aggiunti numerosi nuovi codici di tipologia operazione e numerosi nuovi codici natura Iva.
- 4- Cedolare secca:** Non è stata prorogata la cedolare secca al 21% sui negozi (categoria C1), pertanto per i nuovi contratti stipulati dal 2020 non sarà più adottabile, rimanendo valida solo fino alla naturale scadenza per quei contratti stipulati nel 2019 che la avevano adottata.
- 5- Dicitura in fattura per acquisti di beni strumentali.** Come indicato nella precedente circolare, non c'è più il super e iper ammortamento, in quanto sostituiti da un credito di imposta. E' necessario che il fornitore inserisca nella fattura la seguente dicitura "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019".

## **Principali novità normative fiscali del DECRETO CORONA VIRUS pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18/03/2020**

1. I soggetti con ricavi o compensi non superiori a €. 400.000 nel periodo d'imposta 2019 possono non essere soggetti a ritenuta alla fonte (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73) per i ricavi/compensi incassati tra il 18/03/2020 ed il 31/03/2020 a condizione che nel mese di febbraio (mese antecedente all'entrata in vigore del DL) non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato. Circa la cui condizione rilasciano apposita attestazione al sostituto d'imposta (che si ritiene possa essere rilasciata direttamente sulla fattura, analogamente a quanto previsto per i contribuenti minimi/forfettari).

Il debito così accumulato per le ritenute non subite dovrà essere versato<sup>1</sup> entro il 31/05/2020 in soluzione unica o in un massimo di 5 rate di pari importo (la norma non chiarisce la scadenza delle rate), senza interessi.

La norma a nostro parere non fa altro che complicare gli adempimenti e quindi sarebbe opportuno evitare di applicarla.

2. Ai lavoratori autonomi titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non è stato ancora bene chiarito ma l'indennità dovrebbe quindi riguardare tutti gli artigiani, i commercianti e i professionisti iscritti alla gestione separata. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. Al momento non sono state chiarite le modalità di richiesta. L'indennità potrebbe venire estesa anche ai professionisti iscritti alla propria Cassa (Ingegneri, architetti, avvocati ecc.), al momento però non c'è nulla di certo.
3. Carta di identità: la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
4. Previsto un credito di imposta pari al 60% del canone di affitto pagato dalle imprese (no professionisti) per il mese di marzo per i negozi categoria C1. Ad esempio se un esercente paga €. 1.000,00 di canone, potrà recuperare €. 600,00 portando tale importo in detrazione dalle imposte da pagare.
5. Inspiegabilmente, il Fisco avrà due anni in più per i controlli relativi all'anno 2015.

Il Decreto Cura Italia, prevede inoltre numerose altre misure. Le principali: sussidi al settore del turismo, spettacolo e cultura, detrazioni sulle erogazioni liberali allo Stato, Regioni e Comuni, credito d'imposta sui costi di sanificazione delle aziende, blocco dei licenziamenti.

Distinti saluti.

---

<sup>1</sup> il versamento dovrebbe essere effettuato in nome proprio (non in nome del sostituto d'imposta); in tal caso forse sarà necessaria un'apposita annotazione nel mod. CU.